

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 19855 Anno 2021**  
**Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE**  
**Relatore: APRILE ERCOLE**  
**Data Udiienza: 05/05/2021**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta
2. parte civile Timpanelli Domenico, nato a Gela (CL) il 04/01/1996

nel procedimento nei confronti di

Acciario Vincenzo, nato a Gela (CL) il 30/12/1967,

avverso la sentenza del 07/07/2020 della Corte di appello di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio agli effetti civili;

udito per la parte civile l'avv. Riccardo Rudi, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Ricotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;



udito per l'imputato l'avv. Fabrizio Ferrara, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei due ricorsi.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta annullava ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., la pronuncia di primo grado del 14 ottobre 2019 con la quale il Tribunale di Gela aveva dichiarato Vincenzo Acciario colpevole in relazione al reato di calunnia di cui all'art. 368 cod. pen., commesso il 27 aprile 2012 in danno di Domenico Timpanelli.

Rilevava la Corte territoriale come la prima sentenza fosse stata emessa da un magistrato componente il Tribunale monocratico, la dott.sa Marica Marino, che era stato erroneamente designato dal Presidente del Tribunale di Gela, in occasione della decisione su una richiesta di anticipazione della trattazione del giudizio dibattimentale, in luogo di altro magistrato, la dott.sa Silvia Pasanisi, che, subentrata al posto dell'originario assegnatario del procedimento, aveva già iniziato il dibattimento disponendo la rinnovazione della pregressa istruttoria e adottato l'ordinanza di ammissione delle prove; situazione, questa, che aveva comportato una violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge ed aveva causato la nullità assoluta di tutti gli atti in quanto compiuti in violazione di norme concernenti la capacità del giudice.

2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso tanto il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta quanto la parte civile Domenico Timpanelli, quest'ultima con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale: i quali – con impugnazioni dal contenuto sostanzialmente analogo – hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente annullato la sentenza di condanna di primo grado in una situazione nella quale non vi era stata alcuna violazione delle regole tabellari di organizzazione e di assegnazione degli affari del Tribunale di Gela e, comunque, in un contesto che la giurisprudenza di legittimità pacificamente esclude possa essere qualificato come determinante una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

3. Con memoria trasmessa il 24 marzo 2021 il difensore dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale e la inammissibilità del ricorso della parte civile, evidenziando come fosse illegittimo il provvedimento del Presidente del Tribunale di Gela di riassegnazione del procedimento ad altro



magistrato perché decisione che aveva di fatto "asportato il fascicolo dal ruolo del magistrato assegnatario".

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che entrambi i ricorsi vadano accolti, essendo fondato il motivo dedotto in entrambi gli atti di impugnazione.

2. Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma 1, cod. proc. pen. non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (così, tra le tante, Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775).

Di tale *regula iuris* la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione, avendo erroneamente sostenuto che la decisione del Presidente del Tribunale di Gela di assegnare la trattazione del procedimento *de quo*, per lo svolgimento del giudizio di primo grado, ad un magistrato diverso da quello che ne aveva iniziato la trattazione, avesse determinato una nullità assoluta degli atti poi compiuti. E ciò non solo perché è verosimile che quel Presidente fosse stato tratto in errore dal fatto che il processo era stato originariamente assegnato ad un magistrato poi trasferito ad altro ufficio e, perciò, che è probabile che avesse ritenuto che lo stesso doveva essere riassegnato; ma soprattutto perché gli odierni due ricorrenti hanno fornito adeguata dimostrazione del fatto che l'altro magistrato che aveva avviato il processo dibattimentale era stato, nelle more, spostato tabellarmente alla sezione dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale, salvo a proseguire i giudizi in corso: talché non poteva considerarsi espressione di uno "stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario" l'aver deciso di riassegnare il processo (di cui era stata chiesta una anticipazione della data dell'udienza di trattazione) all'altro giudice rimasto assegnato alla sezione dei magistrati addetti all'esercizio delle funzioni monocratiche dibattimentali.



3. La riconosciuta fondatezza del ricorso del Procuratore generale avrebbe giustificato l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali e lo svolgimento di un giudizio di rinvio dinanzi al giudice penale. Tuttavia, nelle more il reato si è estinto per intervenuta prescrizione, il che impone la relativa immediata declaratoria, non essendovi le condizioni per un proscioglimento dell'imputato nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Dalla riconosciuta fondatezza del ricorso della parte civile consegue, invece, l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale vanno riservate le determinazioni anche in relazione all'eventuale liquidazione delle spese di questo grado sostenute dalla parte civile.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

In accoglimento del ricorso della parte civile, annulla la sentenza medesima e rinvia, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale demanda la regolazione delle spese di questo grado di giudizio.

Così deciso il 05/05/2021